



CITTÀ DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DELL'AUTORITA'
PER LA QUALITA' AMBIENTALE E
TERRITORIALE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 10/03/1998 e modificato con
deliberazione di C.C. n. 29 del 27/06/2007**

Art. 1

Istituzione dell’Autorità per la qualità ambientale e territoriale.

1. Il Comune di Minerbio al fine di meglio tutelare la qualità della vita della cittadinanza ed accrescere i servizi pubblici in materia ambientale e infrastrutturale istituisce, con il presente atto, l’Autorità per la qualità ambientale e territoriale, di seguito denominata “Autorità”.
2. L’Autorità quale struttura di supporto degli organi comunali opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e valutazione.

Art. 2

Composizione

1. L’Autorità è un organismo collegiale composto da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, tra persone dotate di particolare professionalità e competenza in materia ambientale. La stessa nomina al suo interno un Presidente.
2. I membri dell’Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale o di consulenza per il Comune o enti sui quali il Comune vigila, né possono essere amministratori o dipendenti o consulenti di altri enti o società i cui interessi siano confliggenti con quelli sottoposti alla regolamentazione dell’Autorità.
3. I membri dell’Autorità restano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta.
In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti, il Consiglio Comunale provvederà all’immediata sostituzione.
Il membro subentrante resta in carico fino alla scadenza fissata per l’intero collegio.
4. Al Presidente ed ai membri dell’Autorità è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i Consiglieri Comunali.

Art. 3

Funzionamento, personale e risorse finanziarie

1. L’Autorità delibera un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.
2. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale ed i risultati dei propri lavori sono resi pubblici.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’autorità si avvale di personale dell’Amministrazione Comunale. A tal fine può richiedere documenti e notizie che ritenga utili ai fini dell’espletamento dei propri compiti.

4. In sede di bilancio viene previsto un budget annuale per il funzionamento dell'Autorità, alla cui gestione ed esecuzione provvede il dipendente comunale competente per materia ai sensi dei regolamenti di organizzazione, di contabilità e dei contratti.

Art. 4

Ambito di esercizio delle funzioni

1. L'Autorità svolge compiti di valutazione di qualità ambientale e territoriale delle principali scelte insediative, infrastrutturali e di arredo urbano, nonché si esprime in merito agli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica sia generali che attuativi che l'Amministrazione ritiene opportuno sottoporre a parere legati alle problematiche della salvaguardia della qualità e sostenibilità ambientale, risparmio energetico, sicurezza e protezione civile.

Art. 5

Funzioni Istruttorie

1. L'Autorità, di propria iniziativa e di intesa con il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio Comunale, istruisce proposte nelle materie di cui all'articolo precedente.

Art. 6

Funzioni Consultive

1. All'Autorità è demandato il compito di esprimere parere preventivo in ordine alle deliberazioni concernenti gli argomenti indicati nell'art. 4.
2. Il parere dell'Autorità è richiesto dal Sindaco anche su istanza dei consiglieri comunali in numero non inferiore a 4.
3. L'Autorità deve esprimere il proprio parere entro il termine assegnato e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Nel caso in cui il Consiglio o la Giunta debbano assumere le proprie determinazioni entro termini fissati da leggi o da altre norme regolamentari, il termine indicato non potrà superare un terzo del tempo disponibile.
5. Decorso il termine senza che sia stato comunicato il parere, il Consiglio o la Giunta procedono indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

Art. 7
Funzioni di Verifica

1.L'Autorità, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 4 esercita le seguenti ulteriori attività:

a) Propone iniziative rivolte all'educazione e formazione per una diffusa coscienza in materia di ambiente da parte dei cittadini.

b) Collabora con le aziende e le società di cui sia parte il Comune di Minerbio, nonché con gli apparati del Comune per assicurare azioni coordinate ed efficaci.

Art. 8
Modalità d'esercizio delle funzioni

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Autorità persegue l'obiettivo di garantire al meglio l'interesse degli utenti e dei cittadini.

2. L'Autorità presenta i pareri e le risultanze istruttorie nella forma di relazioni contenenti una pluralità di opzioni: per ciascuna devono essere specificati gli obiettivi perseguiti e l'importanza relativa che viene loro attribuita; ne devono essere altresì specificate le motivazioni, le caratteristiche fondamentali, le conseguenze e le condizioni di fattibilità. A questo scopo possono essere indicate condizioni ottimali alternative per l'uso di risorse umane, immobiliari e finanziarie. Fra le opzioni presentate dall'Autorità sono sempre presenti quelle eventualmente elaborate dai competenti Servizi Comunali.

3. L'Autorità ha facoltà di convocare amministratori e dirigenti di aziende, società e libere forme associative nonché formazioni associative spontanee operanti nell'ambito della sua competenza per acquisire informazioni rilevanti ai fini che istituzionalmente persegue.
Può richiedere agli stessi organi ogni documentazione che ritenga necessaria.
I membri dell'Autorità sono tenuti al segreto d'ufficio.

4. Le decisioni assunte durante le riunioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

***** _____ *****